REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Art. 1 Finalità.

Il Comune di Sala Consilina, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché quelli espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita, garantisce l'attuazione del principio della libertà della persona e della sua autodeterminazione rispetto ai diritto personalissimo della vita, così come affermato dagli arti. 13 e 32 della Costituzione, in virtù dei quali la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso.

Art. 2 Istituzione del Registro

Il Comune di Sala Consilina, nell'ambito della sua potestà. amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.

Art. 3 Testamento Biologico

Il "testamento biologico" (detto anche testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è la dichiarazione resa dalla persona maggiorenne con la quale si indicano in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La dichiarazione è un atto personalissimo, facoltativo, volontario, modificabile e revocabile. La persona che lo redige può nominare un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente coni medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà manifestata.

Art. 4 Registro dei Testamenti Biologici

- 1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Sala Consilina ed è tenuto dall'ufficio comunale competente ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione.
- 2. L'iscrizione avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'ufficio comunale competente di una dichiarazione con i contenuti di cui agli artt. 1), 2) e 3) che precedono, sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'Interessato, autenticata da soggetto abilitato.
- 3. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio di fiducia identificato nella dichiarazione di trattamento anticipato.
- 4. Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione di trattamento anticipato, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
- 5. Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario.
- 6. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente.
- 7. Il fiduciario non ha l'obbligo della residenza nel Comune di Sala Consilina e può chiedere in ogni momento la revoca della propria designazione che deve essere comunicata al Dichiarante.

- 8. I fiduciari sono gli unici soggetti ai quali l'Ufficio Comunale competente, che detiene il Registro, è autorizzato a consegnare la busta contenete la dichiarazione anticipata di trattamento.
- 9. Eventuali dichiarazioni successive sì aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima. In caso di contrasto tra due o più dichiarazioni avrà valore ed efficacia l'ultima resa.
- 10. II venir meno della residenza nel Comune di Sala Consilina non comporta la cancellazione dal registro.

Art. 5 Modalità di tenuta del Registro

- 1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisiste agli atti dell'ufficio, è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità del plico contenete la dichiarazione stessa. In caso di deposito presso soggetto abilitato, i dati identificativi del depositario.
- 2. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui ai presente Regolamento.
- 3.Il funzionario comunale accettante ed incaricato defila tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.
- 4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento ha un numero progressivo ed è annotata sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositarlo).
- 5. Agli interessati è rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, è in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.
- 6. Il Comune assume l'obbligo di conservare con cura il testamento biologico depositato che deve essere facilmente accessibile al personale dell'ufficio competente. Nessuna comunicazione della registrazione e dell'avvenuto deposito è effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale ad enti pubblici e/o privati se non in forma anonima ed a semplice rilievo statistico.
- 7. Il Comune potrà adottare per la tenuta del Registro anche sistemi digitali di acquisizione e di conservazione dei dati.

Art. 6 Cancellazione dai Registro.

1. La cancellazione dal Registro dei Testamenti Biologici avviene per volontà del Dichiarante ovvero per morte di quest'ultimo comunicata o accertata dal medesimo ufficio.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. II presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione, per la durata di 15 giorni, all'Albo Pretorio on-line del Comune.